



COMUNE DI OLBIA
PROVINCIA DELLA GALLURA NORD-EST SARDEGNA
Settore promozione della Cultura dello Sport del Turismo e dell'Istruzione
Servizio Biblioteca e Scuola Civica di Musica

CAPITOLATO SPECIALE

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1 let. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., dello spettacolo dal titolo "Ribelle: storie di una notte cambiata", scritto e diretto da Maurizio Giordo - CPV 92312110

Sommario

Art. 1 - Finalità dell'affidamento.....	3
Art. 2 - Oggetto e descrizione del servizio	3
Art. 3 - Valore del contratto.....	4
Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio	4
Art. 5 - Durata del contratto e avvio dell'esecuzione	4
Art. 6 - Attestazione di regolare esecuzione	4
Art. 7 - Modalità di pagamento.....	5
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	5
Art. 9 - Penale	6
Art. 10 - Risoluzione.....	6
Art. 11 - Recesso.....	7
Art. 12 - Effetti obbligatori del contratto	7
Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e subappalto	7
Art. 14 - Tutela dei dati personali e sensibili	7
Art. 15 - Foro competente	8
Art. 16 - Norma di rinvio	8

ART. 1 –FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO

Il presente procedimento ha per oggetto la realizzazione di una rappresentazione artistica in occasione del Progetto di promozione della lettura dal titolo "Sul Filo del Discorso", organizzato dalla Biblioteca Civica Sempliciana del Comune di Olbia, per l'anno 2026.

Obbiettivo generale di questa Amministrazione Comunale è quello di promuovere la lettura in ogni sua forma, nella convinzione che la lettura sia un valore che contribuisce alla crescita del benessere sociale, oltre che culturale della collettività. Con questo procedimento l'amministrazione intende assicurare la continuità e la crescita della manifestazione di promozione della lettura denominata dal titolo "Sul Filo del Discorso", che anche per quest'anno è candidata a ricevere il riconoscimento del contributo della Regione Autonoma della Sardegna.

L'obbiettivo specifico perseguito con il presente affidamento è quello di garantire un livello artistico della Rassegna letteraria estiva dell'edizione 2026, adeguato agli standard qualitativi raggiunti dall'Ente in quattordici anni di attività, mediante l'acquisizione di un progetto artistico che prende liberamente ispirazione da un'opera letteraria, il libro dal titolo "Storie della buonanotte per bambine ribelli" di Francesca Cavallo ed Elena Favilli, che affronta tematiche sociali importanti come quella contro gli stereotipi di genere e la violenza sulle donne, che può essere spunto di riflessione per il pubblico, un appello alla responsabilità di ognuno di noi all'interno della propria comunità.

ART. 2 – OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'oggetto del contratto consiste nella realizzazione dello spettacolo dal titolo "Ribelle: storie di una notte cambiata", scritto e diretto da Maurizio Giordo, con la partecipazione delle attrici di Inoghe Cultura e Spettacolo e della Compagnia Delle Donne Ozieri (Angela Aini, Carmela Arghittu, Stefania Biddau, Nuccia Cola, Sara Filia, Sara Ledda, Annamaria Manca, Giovanna Maria Marongiu, Anna Rosa Saba, Maria Antonietta Sanna, Veronica Soro, Paola Zoroddu), Direttore d'esecuzione del programma musicale Maurizio Giordo.

Con l'accettazione dei termini e condizioni di cui al presente capitolato e alla restante documentazione concernente l'affidamento in argomento, che sarà caricata sul portale telematico di acquisto MEPA di Consip, per costituire parte integrante e sostanziale della lettera commerciale sottoscritta digitalmente tra le parti e fra queste scambiata telematicamente, mediante posta elettronica certificata, l'operatore economico si obbliga a garantire la realizzazione dello spettacolo in argomento, conformemente a quanto previsto nel progetto e relativo preventivo, trasmesso all'Ente con nota prot. n. 65187 del 25/05/2026.

All'affidatario verrà corrisposto per le prestazioni rese, un compenso omnicomprendente del cachet degli artisti e dei tecnici coinvolti nello spettacolo, dei relativi oneri previdenziali, assistenziali e di agibilità Enpals, delle relative spese di trasporto e alloggio e dei service audio luci e allestimenti specifici dell'evento.

Restano a carico dell'Ente, oltre al suddetto corrispettivo:

- i costi relativi all'allestimento del palco comunale (misure 6 x 6 mt.) e al noleggio dei service aggiuntivi, come da rider tecnico richiesto per lo spettacolo;
- l'attuazione delle necessarie misure di sicurezza all'interno dell'area evento;
- gli oneri S.I.A.E. relativi all'opera iscritta in SIAE, con codice n. 964638A.

Resta a carico dell'affidatario, il compito di verificare preventivamente la consistenza del service tecnico e strumentale ordinato dall'Ente, coordinandosi direttamente con il fornitore individuato dal Servizio Turismo Spettacolo – Biblioteca e Scuola Civica di Musica, prima, durante e al termine dello spettacolo, al fine di garantire che le predette apparecchiature risultino adeguate alla prestazione artistica prevista e dunque funzionali al corretto svolgimento dell'evento.

Nessuna responsabilità potrà essere dunque addebitata all'Ente, in caso di eventuali mancanze e/o difformità dell'apparecchiature tecniche e strumentali costituenti l'allestimento il giorno dell'evento,

Allegato alla Decisione a contrarre del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione derivanti da un mancato coordinamento fra i già menzionati tecnici; l'operatore economico affidatario dovrà comunque garantire il regolare svolgimento della rappresentazione oggetto del presente affidamento.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

Il valore del contratto è determinato in € 4.950,00 oltre IVA al 10%, come da preventivo allegato alla nota già visionata e approvata dall'Ente, che si chiede di confermare, fatte salve ed accettate le condizioni indicate nel presente capitolato speciale.

Sotto il profilo del rischio interferenziale, non è necessario redigere il DUVRI, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, trattandosi di una rappresentazione artistica quindi con prestazioni di natura prettamente intellettuale.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La prestazione artistica di cui al precedente art. 2 si svolgerà venerdì 26 giugno 2026, presso Piazza dello scolastico, all'interno del palazzo comunale denominato "Ex scolastico", in occasione del Festival Letterario "Sul Filo del Discorso". Lo spettacolo dovrà avere inizio, ordinariamente per le ore 21.30, per una durata non inferiore ai 90 minuti.

L'operatore economico dovrà provvedere con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'evento a prendere contatti con la Biblioteca per:

- 1) la definizione delle informazioni e del materiale fotografico relativo all'evento, ai fini della sua corretta promozione e ad inoltrare un breve video promozionale con il regista e/o gli artisti coinvolti da pubblicare sui canali social della Biblioteca Simpliciana.
- 2) la definizione del rider tecnico per la realizzazione dell'evento in programma.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO E AVVIO DELL'ESECUZIONE

Il contratto avrà una durata di mesi 4 (quattro), decorrenti dalla data di stipula.

L'operatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dal RUP per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'affidatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Per il presente affidamento, la stazione appaltante potrà procedere all'immediata stipula del contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 55 del D. Lgs n. 36/2023 s.m.i., escludendosi l'applicazione dei termini dilatori sia di natura procedimentale che processuale di cui previsti dall'art. 18 co. 3 e 4, dello stesso codice e/o all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del comma 6 dell'art. 50, del codice, fatto salvo il diritto dell'affidatario, in caso di mancata stipula, al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del RUP.

ART. 6 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il servizio in argomento è soggetto alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni svolte, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto degli accordi contrattualmente assunti fra le parti.

Entro 20 giorni dalla data di svolgimento dei singoli eventi, la stazione appaltante ove non dovesse ravvisare delle irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni richieste, provvederà ad inviare all'operatore economico, mediante posta elettronica certificata, il certificato di regolare esecuzione.

Il certificato conterrà i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e del numero della determinazione di affidamento e impegno;
- 2) la descrizione del servizio richiesto;
- 4) la data e il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione;

- 5) le operazioni di verifica eseguite dal soggetto incaricato dall'Amministrazione;
- 6) l'importo totale da pagare all'esecutore;
- 7) la certificazione di regolare esecuzione;
- 8) l'invito ad emettere regolare fattura per la prestazione eseguita.

Nel termine di 5 giorni dal ricevimento del certificato di regolare esecuzione, l'operatore economico, ove non dovesse ravvisare contestazioni e/o eccezioni in merito alle operazioni di verifica della regolarità delle prestazioni richieste ed eseguite, dovrà provvedere a restituire alla committente, detto certificato firmato per accettazione; oltre detto termine, l'attestazione di regolare esecuzione si riterrà altrimenti accettata e l'operatore economico non potrà più far valere alcuna eccezione e/o contestazione nei confronti della amministrazione, relativamente a quanto ivi certificato.

ART. 7 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo verrà fatturato dall'operatore economico affidatario, previa verifica della prestazione effettuata e del DURC e soltanto a seguito del ricevimento e accettazione del certificato di regolare esecuzione o del decorso dei termini previsti ai sensi del precedente articolo 6.

Il pagamento verrà eseguito mediante bonifico bancario previa presentazione di regolare fattura che dovrà pervenire obbligatoriamente in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura, intestata al Comune di Olbia – Via Dante 1, 07026 Olbia – P.I. 00920660909, dovrà contenere i seguenti dati:

- titolo dello spettacolo;
- numero e data della Determinazione di impegno del Dirigente di Settore che verrà comunicata al momento dell'affidamento ex art. 90 co. 1, let. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- il CIG che verrà comunicato non appena possibile da parte dell'intestato servizio;
- il CUP che verrà comunicato non appena possibile da parte dell'intestato servizio;
- il codice univoco ufficio: WY9DLH;
- la dicitura “scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972” o i riferimenti normativi che giustificano l'eventuale esenzione.

Il pagamento verrà effettuato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della fattura, sul conto corrente bancario/postale, intestato all'operatore economico affidatario e da questi dedicato all'affidamento in argomento, come comunicato all'Ente ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

La fattura verrà versata per intero ove non dovessero essere state comminate ai danni dell'affidatario le penali di cui al successivo art. 9.

ART. 8 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

A questo proposito, l'operatore economico affidatario deve comunicare alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Qualora l'operatore economico non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, non si provvederà alla liquidazione del corrispettivo.

ART. 9 - PENALE

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal contratto sottoscritto fra le parti, l'Amministrazione committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni rese dall'affidatario, entro il termine indicato nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione provvederà a suo insindacabile giudizio, all'applicazione delle seguenti penalità ai sensi dell'art. 126 del Codice dei contratti pubblici:

- una penale dell'1 % dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, per un ritardo di 30 minuti dell'inizio dello spettacolo;
- una penale aggiuntiva dello 0,5 %, dell'ammontare netto contrattuale, per ogni dieci minuti di ritardo ulteriore.

L'Amministrazione provvederà a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 1382 del c.c., all'applicazione delle seguenti penalità:

- una penale dello 0,5 %, dell'ammontare netto contrattuale, in caso di eventuali richieste da parte degli artisti e tecnici coinvolti non precedentemente concordate con l'Ente;
- una penale pari al 5 % dell'ammontare netto contrattuale per l'esecuzione di uno spettacolo ridotto in termini di numero degli artisti coinvolti o di durata della prestazione artistica principale.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno; nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi detto limite, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero delle penalità, previa comunicazione a mezzo PEC, mediante ritenuta sul mandato di pagamento della fattura già emessa o pretendendo uno sconto pari al valore della penale, sull'importo altrimenti dovuto per la prestazione eseguita.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Ente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 10 - RISOLUZIONE

Il Comune di Olbia non stipulerà il contratto e/o lo risolverà di diritto, anche durante il periodo di efficacia, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti previsti dagli articoli da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., in capo all'operatore economico affidatario.

Nel caso di risoluzione del contratto di cui al comma uno, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ai sensi degli art.li da 94 a 98 del D. L.gs. n. 36/2023 s.m.i., in capo all'affidatario, oltre alla risoluzione automatica del contratto, l'Amministrazione procederà:

- all'immediata comunicazione all'ANAC dei motivi della risoluzione del contratto;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle successive procedure di affidamento, indette dalla stazione appaltante, per un periodo di 6 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- all'applicazione di una penale pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Allegato alla Decisione a contrarre del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione
Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere inoltre alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite, dal precedente art. 9.

Sono da ritenersi in tal senso infrazioni di particolare gravità:

- l'esecuzione di uno spettacolo diverso o con artisti diversi da quanto commissionato dall'Ente;
- la mancata esecuzione dello spettacolo nella data concordata con l'Ente;
- la mancanza dei requisiti di cui agli artt. da 94 a 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;
- inadempimento rispetto agli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali;
- la violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC all'operatore economico affidatario, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto non esclude la richiesta del maggior danno, comunque, subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 11 - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'affidatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite PEC.

L'Amministrazione si riserva altresì di recedere dal contratto, anche in presenza di persistenti situazioni di necessità e urgenza, il cui protrarsi nel tempo sino alle data prevista per lo svolgimento dello spettacolo, non era preventivabile al momento dell'avvio della presente procedura; rientra senz'altro nella predetta circostanza il sopraggiungere di un nuovo stato di emergenza sanitaria simile a quello vissuto nel periodo Covid – 19.

In caso di recesso l'affidatario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, direttamente conseguenti alla presente procedura.

ART. 12 – EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato sarà immediatamente vincolante per l'operatore economico affidatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto della prestazione artistica principale non è ammesso.

ART. 14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

L'affidataria dichiara di aver ricevuto e letto, prima della sottoscrizione del contratto di fornitura, l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (UE) 2016/679 1. Il titolare del trattamento dei dati, l'informativa è contenuta nella richiesta di preventivo, trasmessa all'operatore economico ed allegata alla presente, come parte integrante e sostanziale.

Con la sottoscrizione del contratto, il legale rappresentante dell'operatore economico, a titolo esemplificativo e non esaustivo: acconsente al trattamento dei dati personali come sopra definito; adempie gli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'esecuzione del contratto e per le finalità descritte nel disciplinare di gara e sopra richiamate; prende atto della pubblicazione dei dati e/o della documentazione tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it,

Allegato alla Decisione a contrarre del Dirigente del Settore Promozione della Cultura, dello Sport, del Turismo e dell'Istruzione sezione amministrazione trasparente; tratterà i dati nel rispetto della normativa vigente (Reg. UE 2016/679), inclusi gli ulteriori provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali; compirà i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, in modo compatibile con le finalità per della raccolta; adotta misure di sicurezza adeguate al rischio, comprese quelle specificate nel contratto unitamente ai suoi allegati; osserva le disposizioni in materia di sicurezza e privacy e le fa osservare ai propri collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati.

L'Ente potrà operare verifiche periodiche, anche tramite soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza applicate.

L'Ente acconsente al trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario per la fatturazione, rendicontazione, monitoraggio ed esecuzione del contratto.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Foro competente esclusivo per qualsiasi controversia derivante dal contratto è quello del Tribunale di Tempio Pausania.

ART. 16 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nelle condizioni contenute nel contratto, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché quelle proprie del Codice civile.

Il RUP
Dott.ssa Anna Uggias
Documento firmato digitalmente